

SOCIETÀ ITALIANA
DI MINERALOGIA E PETROLOGIA

STATUTO
E
REGOLAMENTO

SEDE

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
Corso Venezia, 55
MILANO

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli atti per la costituzione della Società mineralogica italiana, con sede in Pavia;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90;

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' costituita la Società mineralogica italiana, con sede in Pavia, ed è approvato il relativo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX

F.to VITTORIO EMANUELE

C.to BOTTAI

PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE



*Decreto di fondazione
della Società Mineralogica Italiana*



Il Presidente della Repubblica

VISTO il R.D.12 dicembre 1940,n.1901, concernente il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Società mineralogica italiana, con sede in Pavia;

VISTE le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale dei soci dell'Ente soprariferito nelle adunanze del 30 settembre 1969 e 17 settembre 1970, in merito alla modifica del citato statuto;

VISTA l'istanza del Presidente della predetta Società, intesa ad ottenere l'approvazione della modifica sopra specificata;

VISTO l'art.16 - ultimo comma - del Codice Civile;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

D E C R E T A :

Art.1

Lo statuto della Società mineralogica italiana, con sede in Pavia, approvato con R.D.12 dicembre 1940,n.1901, è abrogato.

Art.2

La predetta Società assume la denominazione di Società italiana di mineralogia e petrologia, con sede a Milano.

Art.3

E' approvato lo statuto della Società italiana di mineralogia e petrologia, ammesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970 n. 1395

F.to Saragat
CP.to Missi



Per copia conforme
Il Direttore di Sezione
M. P. Missi

*Decreto di abrogazione dello Statuto originale
e di approvazione dello Statuto attuale*

STATUTO

SCOPO E SEDE - PATRIMONIO E RENDITE

Art. 1

La Società Italiana di Mineralogia e Petrografia che trae origine dalla Società Mineralogica Italiana, già avente sede in Pavia e riconosciuta giuridicamente con decreto reale 12 dicembre 1940, n. 1901 ha lo scopo di favorire, coordinare e mettere in valore gli studi e le ricerche intese al progresso nel campo scientifico ed applicato della cristallografia, della geochimica, della giacimentologia e di ogni ramo delle scienze mineralogiche e petrologiche.

La Società consegue tale scopo:

- a) tenendo adunanze destinate all'esposizione ed alle discussioni dei risultati di ricerche scientifiche e pratiche, alla presentazione, da parte di studiosi e di amatori, di campioni notevoli, alla discussione di iniziative o di proposte che interessino la scienza e l'industria;
- b) pubblicando un rendiconto dell'attività scientifica ed amministrativa;
- c) organizzando visite in luoghi di interesse mineralogico in senso lato;
- d) promuovendo l'istituzione ed il conferimento di particolari premi;
- e) assumendo infine tutte quelle altre iniziative e svolgendo tutte quelle altre attività che possano interessare le scienze mineralogiche e minerarie.

La Società ha sede in Milano.

Art. 2

Il patrimonio della Società è costituito dai beni dell'Ente, mobili ed immobili, regolarmente inventariati, dalla biblioteca, dalle liberalità e contributi che siano a tal uopo specificatamente destinati e dai fondi a tal fine eventualmente accantonati in sede di bilancio.

Le entrate della Società sono costituite dal reddito del patrimonio, dalle quote sociali e dalle liberalità e contributi non specificatamente destinati ad incremento del patrimonio.

SOCI

Art. 3

Possono essere iscritti alla Società, in qualità di soci, anche enti scientifici e culturali e società industriali e commerciali.

I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari; b) soci sostenitori; c) soci vitalizi; d) soci benemeriti.

La misura delle quote di associazione dovuta dai soci ordinari, sostenitori e vitalizi, è stabilita dalle norme contenute nel regolamento.

Soci benemeriti sono i soci delle categorie a), b), e c), che abbiano acquistato meriti particolari nei riguardi dell'Associazione.

La nomina a soci benemeriti è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio di presidenza.

Art. 4

Le proposte per la nomina di nuovi soci debbono essere presentate da almeno due soci al Consiglio di presidenza il quale le sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

E' dichiarato decaduto il socio che non corrisponde da un biennio le quote sociali; la decadenza è deliberata dal Consiglio di presidenza. In ogni altro caso la decadenza da qualità di socio è deliberata, su proposta del Consiglio di presidenza, dall'Assemblea, sentito l'interessato.

Art. 5

Hanno diritto di intervenire alle Assemblies, di prendere parte alle discussioni, di partecipare alle votazioni, in qualsiasi forma indette, e di ricevere i Rendiconti della Società, i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA**Art. 6**

La Società è retta ed amministrata da un Consiglio di presidenza, composto da un Presidente, un Vice presidente, sei Consiglieri, un Segretario, un Tesoriere e un Vice segretario.

Il Presidente, il Vice presidente, i Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea ed entrano in funzione il 1° gennaio.

Il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario restano in carica 2 anni. I Consiglieri restano in carica 4 anni e vengono eletti ogni biennio in numero di 3 in modo da permettere un avvicendamento parziale. Il Presidente e il Vice presidente possono essere confermati al massimo per un secondo biennio. Il Vice segretario è nominato, su proposta del Presidente, dagli altri dieci componenti il Consiglio di presidenza, nella prima riunione che essi terranno dopo la loro elezione. La deliberazione per la nomina del Vice segretario deve essere presa con l'intervento di almeno sei dei predetti dieci componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

Qualora durante il biennio si rendesse vacante la carica del Presidente o di Vice presidente o di qualche altro membro del Consiglio di presidenza, il Consiglio di presidenza stesso chiama nella sostituzione per la carica vacante colui che in graduatoria ha ottenuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni.

Art. 7

Il Consiglio di presidenza:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) delibera circa il luogo e l'epoca delle adunanze, scientifiche e amministrative, dell'Assemblea, e stabilisce le norme intese a disciplinare il regolare svolgimento delle adunanze stesse;
- c) presenta all'Assemblea le proposte di nomina di nuovi soci e le proposte di decadenza dalla qualità di socio, qualora, a norma dell'art. 4, 2° comma, la dichiarazione di decadenza non sia di competenza del Consiglio stesso;
- d) delibera sui bilanci preventivo e consuntivo, presentando poi l'uno e l'altro, con sua relazione, all'approvazione dell'Assemblea, osservato, per quanto riguarda il bilancio consuntivo, il disposto dell'art. 17, 1° comma;

e) adotta, in caso di eccezionale urgenza, le deliberazioni di competenza dell'Assemblea, riferendone poi all'Assemblea stessa;

f) cura in generale l'ordinaria amministrazione della Società;

g) nomina il Comitato di redazione dei Rendiconti e cura i rapporti con le organizzazioni internazionali secondo le norme stabilite dal regolamento della Società;

h) formula il regolamento per l'attuazione del presente statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 8

Il Consiglio di presidenza si riunisce almeno due volte l'anno. Può inoltre essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. Il Consiglio dovrà essere convocato quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti.

In ogni caso, la convocazione è fatta a domicilio, a cura del Presidente, mediante avviso scritto, che dovrà contenere l'ordine del giorno e che dovrà comunicarsi ai singoli membri del Consiglio almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno sei dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità decide il voto del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 9

Il Presidente rappresenta la Società, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di presidenza e dell'Assemblea. Cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di presidenza e dell'Assemblea, firma i verbali, gli atti ufficiali e i mandati di pagamento e prende, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti riferendone al prossimo Consiglio.

VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE - VICE SEGRETARIO

Art. 10

Il Vice presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento ovvero per espresso incarico del Presidente stesso.

Art. 11

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio di presidenza e delle Assemblee, controfirma i verbali e gli atti ufficiali firmati dal Presidente, provvede alla corrispondenza d'ufficio.

Il Vice segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere provvede alla gestione del patrimonio secondo le deliberazioni del Consiglio di presidenza e dell'Assemblea e in conformità delle disposizioni del Presidente. Cura la riscossione delle quote sociali e degli altri proventi della Società, provvede alla tenuta della contabilità, prepara i bilanci, tiene aggiornati gli inventari, effettua gli incassi e i pagamenti. Egli potrà essere coadiuvato, nell'esercizio delle sue attribuzioni, dal Segretario o dal Vice segretario.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari sostenitori e benemeriti a norma dell'art. 5.

L'Assemblea:

- a) elegge il Consiglio di presidenza e i Revisori dei conti;
- b) vota le proposte di nomina dei nuovi soci e le proposte di decadenza (art. 4);
- c) approva i bilanci consuntivo e preventivo, sentita la relazione dei Revisori dei conti;
- d) delibera su tutte le questioni e gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 13

L'Assemblea dei soci tiene adunanze, di carattere scientifico ed amministrativo, in numero non minore di una all'anno. Potrà inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio di presidenza ne ravvisi la necessità. L'Assemblea dovrà infine essere indetta, quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta con motivata domanda scritta, da presentarsi alla Presidenza almeno 60 giorni prima della data che i richiedenti proporranno per la convocazione.

In ogni caso la convocazione dell'Assemblea è fatta a domicilio a cura del Presidente, mediante avviso scritto che dovrà contenere l'ordine del giorno e dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 14

Per le votazioni in Assemblea ciascun socio dispone di un voto e potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio. Non sono ammesse più di sei deleghe per ogni socio delegato.

L'assemblea dei soci, in 1^a convocazione, delibera validamente con l'intervento personale o per delega di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che in tutti i casi non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega. Le deliberazioni, in entrambi i casi, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto, sono prese a maggioranza dei voti presenti e dei voti presentati per delega.

GESTIONE FINANZIARIA - REVISIONE DEI CONTI

Art. 15

I beni della Società debbono essere descritti in speciali inventari.

Le somme che provengono alla Società per donazione, eredità o legato o che siano concesse a titolo di contributo, qualora siano state specificatamente destinate dal disponente ad incremento del patrimonio, come pure in generale le somme ricavate dalla vendita di beni, debbono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. I titoli debbono essere depositati presso un istituto di credito designato dal Consiglio di presidenza. Presso lo stesso istituto, o presso altro ugualmente designato dal Consiglio di presidenza, debbono essere depositate a interesse le somme di danaro liquido.

Ogni diverso impiego di dette somme deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di presidenza.

Il Presidente è personalmente responsabile dei danni che derivassero alla Società dall'inservanza delle disposizioni del presente articolo.

Art. 16

L'esercizio finanziario della Società decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17

Un Collegio di tre revisori, di cui due effettivi ed uno supplente, esercita la sorveglianza ed il riscontro contabile sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Società e ne riferisce annualmente all'Assemblea all'atto della presentazione alla medesima dei bilanci preventivo e consuntivo. A tale effetto il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio di presidenza, sarà trasmesso dal Presidente al Collegio dei revisori almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea.

I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea contemporaneamente ai componenti il Consiglio di presidenza; durano in carica un biennio e non possono essere riconfermati.

MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 18

Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio di presidenza o su richiesta scritta presentata alla Presidenza da almeno un decimo dei soci.

Per le proposte di modifica dello Statuto è necessaria la presenza in Assemblea dei 3/4 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il disposto del precedente art. 14, 1° comma.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 19

L'eventuale scioglimento della Società dev'essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci iscritti alla Società. Nel deliberare lo scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera circa la destinazione delle attività sociali che risulteranno alla chiusura della liquidazione.

Art. 20

NORMA TRANSITORIA - Nella prima applicazione dell'art. 6 per la parte che riguarda l'elezione dei Consiglieri, verranno eletti tre Consiglieri che rimarranno in carica quattro anni e tre Consiglieri che rimarranno in carica due anni.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la Pubblica Istruzione

F.to MISASI

REGOLAMENTO

Capo I - SOCI

Art. 1

Coloro che aspirano ad essere Soci della SIMP devono essere presentati da almeno due Soci. L'ammissione avviene in base alle norme statutarie.

Art. 2

Il nuovo Socio oltre alla quota sociale verserà « una tantum », una quota di iscrizione. A tutti i Soci vengono spediti i volumi dei Rendiconti a partire dall'anno di iscrizione. L'ammontare della quota sociale e della quota di ammissione è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.

Art. 3

Ogni anno, nel mese di gennaio, i Soci ricevono dalla Segreteria della Società l'invito a versare la quota sociale entro il successivo mese di febbraio.

I Soci decaduti per morosità ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto possono essere riammessi dietro pagamento della quota di iscrizione e della quota sociale.

Art. 4

I Soci che intendono dimettersi dalla Società dovranno presentare alla Presidenza regolare lettera di dimissioni entro il mese di dicembre; la cessazione da Socio ha inizio dal 1° gennaio successivo.

Capo II - CONSIGLIO DI PRESIDENZA E CARICHE SOCIALI

Art. 5

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai membri del Consiglio di Presidenza compete il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

Per il rinnovo delle cariche sociali, ferme restando le norme statutarie, il Presidente in carica indice le votazioni in sede di Assemblea da tenersi entro il 30 novembre precedente il termine del mandato.

Le liste dei candidati alle diverse cariche sociali, formulate in base a proposte scritte firmate da almeno 20 Soci, devono essere presentate al Consiglio di Presidenza entro il 30 giugno dell'anno nel quale si indice la votazione. Il Consiglio di Presidenza può formulare una propria lista di Candidati.

Le liste dei Candidati saranno inviate ai Soci congiuntamente all'Ordine del Giorno dell'Assemblea nella quale si effettueranno le votazioni.

Capo III - PUBBLICAZIONI

Art. 6

I Rendiconti annuali della SIMP vengono pubblicati ogni anno in uno o più fascicoli che vengono inviati gratuitamente ai Soci.

I Rendiconti contengono tutti gli Atti del Congresso e delle altre riunioni della Società tenute durante l'anno.

Art. 7

Nei Rendiconti vengono pubblicate le note presentate dai Soci nelle riunioni scientifiche e nei Congressi della Società con le modalità di cui al Capo IV. Vengono accolti anche eventuali interventi in sede di discussione, nonché brevi comunicazioni in forma riassuntiva, cui deve seguire l'indicazione del Periodico che ospiterà la nota « in extenso ».

Art. 8

I manoscritti delle comunicazioni presentate nelle riunioni devono essere consegnati al Presidente della seduta al termine di essa.

Art. 9

Gli Autori hanno diritto alla visione e correzione delle I e delle II bozze di stampa.

Tutte le correzioni di errori non imputabili alla Tipografia ed eventuali modifiche di testo effettuate sulle bozze verranno addebitate agli Autori.

Nei volumi dei Rendiconti i lavori verranno pubblicati secondo l'ordine di restituzione delle ultime bozze contenenti il « visto si stampi ». I lavori presentati in originale per la stampa devono essere accompagnati da un riassunto in italiano, uno in inglese ed eventualmente un terzo in altra lingua.

Il Direttore Responsabile dei Rendiconti, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, è nominato dal Consiglio di Presidenza.

Capo IV - COMITATO DI REDAZIONE

Art. 10

Un Comitato di Soci, esperti nelle diverse discipline, nominato dal Consiglio di Presidenza, cura, insieme al Presidente, l'accettazione definitiva dei lavori per la stampa dei Rendiconti.

Qualora si prospetti l'eventualità che il lavoro debba essere modificato o non accolto, il Comitato di Redazione darà il lavoro ad uno specialista qualificato (il quale potrà appartenere o no al Comitato) che riferirà con relazione scritta esprimendo un giudizio.

Questa relazione, esaminata dal Consiglio stesso, verrà rimessa all'Autore che potrà formulare le proprie osservazioni in merito o eventualmente modificare il testo.

Il Comitato, collegialmente, sulla base del giudizio dei propri componenti, dell'eventuale specialista e della replica dell'Autore, delibererà, perfettamente informato, in merito alla pubblicazione integrale, o in riassunto, o alla non pubblicazione del lavoro stesso.

Tutta la procedura inerente l'accettazione dei lavori deve avere carattere di riservatezza.

Art. 11

Il Comitato di Redazione esplica le sue funzioni sino alla pubblicazione dei Rendiconti dell'anno nel quale decade il Consiglio di Presidenza.

Il nuovo Consiglio di Presidenza, nella sua prima adunanza nomina il nuovo Comitato di redazione che si occuperà della pubblicazione dei Rendiconti relativi al successivo biennio.

Capo V - SPESE DI STAMPA**Art. 12**

La Società sostiene le spese di stampa delle diverse note presentate dai Soci per un massimo di N. 8 pagine per nota. Le pagine in più sono a carico degli Autori, come pure le spese per la preparazione di tutti i clichés.

La Società concede agli Autori 50 estratti delle pubblicazioni con copertina.

Capo VI - RAPPORTO TRA S.I.M.P. E ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI**Art. 13**

Il Presidente della Società è il rappresentante ufficiale e responsabile della SIMP per i rapporti con le organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 14

Il Consiglio di Presidenza nomina i rappresentanti della Società nelle diverse Commissioni internazionali ed i delegati con diritto di voto nelle Assemblee generali. La nomina deve essere ratificata nell'Assemblea della SIMP.

I rappresentanti eletti restano in carica per 6 anni.

Art. 15

In tutti i casi in cui la SIMP deve essere rappresentata in organizzazioni internazionali, se il Presidente o il Vicepresidente sono impossibilitati ad intervenire, la SIMP sarà rappresentata da un sostituto nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente stesso.

Art. 16

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Consiglio di Presidenza o su richiesta scritta presentata alla Presidenza da almeno un decimo dei Soci.

Capo VII - COMMISSIONI**Art. 17**

L'Assemblea può istituire commissioni permanenti o temporanee, per i seguenti fini:

a) coordinamento di attività riguardanti questioni scientifiche o didattiche di rilevante interesse generale;

b) dare impulso alle attività sociali;

c) favorire lo scambio di conoscenze e il coordinamento di iniziative, sia a livello nazionale che internazionale, nell'ambito delle Scienze della Terra.

Art. 18

Ogni commissione è composta da quattro membri, eletti dall'Assemblea; essi restano in carica 4 anni solari e vengono eletti ogni biennio in numero di 2, in modo da permettere un avvicendamento parziale.

Per la loro elezione il C.d.P. indice le votazioni in sede di Assemblea, da tenersi entro il 30 novembre precedente il termine del mandato.

Le liste dei candidati alle varie commissioni vengono preparate dal C.d.P. oppure vengono formulate in base a proposte scritte firmate da almeno 20 soci, che le abbiano presentate al C.d.P. *entro il 30 giugno dell'anno nel quale si indice la votazione.*

Le liste dei candidati saranno inviate ai Soci assieme all'ordine del giorno dell'Assemblea nella quale si effettuano le votazioni.

Ciascun componente della commissione può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 19

Ciascuna commissione esprime, dal suo seno, un responsabile e un segretario, ai quali è demandato il compito di regolare l'andamento dei lavori, mantenere la corrispondenza con terzi, mantenere i contatti con il C.d.P. e con l'Assemblea, cui riferisce periodicamente su invito del C.d.P.

Nel caso di votazioni in seno alle commissioni, ciascun membro dispone di un voto. In caso di parità è decisivo il voto del responsabile della commissione.

Art. 20

Nello scegliere i rappresentanti della Società nelle diverse commissioni internazionali ed i delegati con diritto di voto nelle assemblee generali (v. Art. 14 del presente Regolamento), il C.d.P. darà la preferenza ai componenti delle commissioni esistenti in seno alla SIMP, che abbiano temi uguali o analoghi a quelli delle commissioni internazionali.

Testo approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in Siena il 24 settembre 1971 (Art. 1-16), e dall'Assemblea Generale dei Soci in Catania il 2 giugno 1973 (Art. 17-20).

STATUTO DELLA FONDAZIONE « UGO PANICHI »**ART. 1**

La Fondazione « Ugo Panichi », annessa dal 1945 alla Società Mineralogica Italiana, ha lo scopo di premiare studiosi che abbiano eseguito lavori di notevole importanza nei campi delle scienze mineralogiche.

ART. 2

Sono ammessi a concorrere al premio solamente studiosi italiani, laureati in Italia, con esclusione dei professori universitari ordinari e straordinari.

ART. 3

Il capitale destinato al premio è costituito:

a) dalla somma iniziale (L. 120.000) consegnata dal prof. Ugo Panichi; dalle successive oblazioni di Privati e di Enti; dalle somme corrispondenti a premi non assegnati;

b) da eventuali lasciti od altre liberalità che vengono assegnate al patrimonio della Fondazione.

ART. 4

Il « Premio Ugo Panichi » è costituito: dal totale e complessivo reddito del capitale, di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo, salvo le spese necessarie di posta, circolari, ecc.

ART. 5

Il capitale destinato al premio è amministrato dal Consiglio di Presidenza della Società Mineralogica Italiana.

ART. 6

Il premio è conferito ogni due anni da una Commissione nominata dal Presidente della Società Mineralogica Italiana e così costituita:

a) Prof. Ugo Panichi o un suo rappresentante;

b) non meno di due Professori Universitari di ruolo.

La Commissione dovrà redigere una relazione contenente un giudizio complessivo sui lavori presentati dai singoli candidati e la proposta motivata per il conferimento del premio. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

ART. 7

Il premio, è, di norma, indivisibile, tuttavia esso potrà essere diviso in parti uguali tra non più di due concorrenti qualora questi siano giudicati entrambi meritevoli dell'intero premio.

In caso di mancata assegnazione del premio per mancanza di concorrenti o di concorrenti giudicati meritevoli, il premio sarà devoluto ad aumento del capitale.

ART. 8

Il Presidente della Società Mineralogica Italiana, accertata la legalità e la formale perfezione degli atti della Commissione, attribuisce il premio e lo consegna durante il Congresso annuale della Società.

ART. 9

Il bando di concorso al premio verrà pubblicato a cura del Consiglio di Presidenza della Società Mineralogica Italiana ogni due anni e, comunque, in tempo utile acciocchè il premio, di cui verrà indicato l'ammontare, possa essere consegnato in occasione del Congresso annuale della Società. Il detto bando conterrà le norme indicate nell'articolo seguente.

ART. 10

I concorrenti debbono presentare i lavori pubblicati durante il biennio che termina con la data di scadenza del concorso, entro i termini stabiliti dal bando. Sono ammessi i lavori dattiloscritti purchè essi, da dichiarazione scritta dal concorrente, risultino pronti per la stampa. Non sono ammessi lavori precedentemente premiati.

STATUTO DELLA FONDAZIONE « JOHNDINO NOGARA »**ART. 1**

Per onorare la memoria del giovane studente di ingegneria mineraria Johndino Nogara, tragicamente perito in un incidente sportivo, è istituito presso la Società Mineralogica Italiana il « Premio Johndino Nogara », allo scopo di incoraggiare la ricerca scientifica, pura ed applicata, con particolare riguardo allo studio dei giacimenti minerari.

ART. 2

Sono ammessi a concorrere al Premio solamente studiosi italiani laureati in Italia; sono esclusi i Professori universitari di ruolo, ordinari e straordinari.

ART. 3

Il capitale destinato al Premio è costituito:

a) dalla somma iniziale di lire 550.000 (400.000 contributo personale dell'Ing. Giovanni Nogara e lire 150.000 contributo della SMI);

b) da eventuali donazioni ed altre liberalità assegnate al patrimonio del Premio.

ART. 4

Il Premio Johndino Nogara è costituito:

a) dal reddito del capitale di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo;

b) dal reddito delle donazioni ed altre liberalità assegnate al patrimonio del Premio, di cui alla lettera *b)* del precedente articolo.

ART. 5

Il capitale destinato al Premio è amministrato dal Consiglio di Presidenza della Società Mineralogica Italiana.

ART. 6

Il Premio è conferito ogni due anni da una Commissione nominata dal Presidente della Società Mineralogica Italiana e così composta:

- a) Ing. Giovanni Nogara o un suo rappresentante;
- b) non meno di due Professori Universitari di ruolo.

La Commissione dovrà redarre una relazione contenente un giudizio complessivo dei lavori presentati dai singoli candidati e la proposta motivata per l'assegnazione del premio. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

ART. 7

Il premio è, di regola, indivisibile, tuttavia potrà essere diviso tra non più di due candidati, in parti uguali, qualora essi siano giudicati entrambi meritevoli dell'intero Premio.

In caso di mancata assegnazione per mancanza di concorrenti o di concorrenti giudicati immeritevoli, il Premio sarà devoluto ad aumento del capitale.

ART. 8

Il Presidente della Società Mineralogica Italiana, accertata la legalità e la formale perfezione degli atti della Commissione, attribuisce il Premio e lo consegna durante il Congresso annuale della Società.

ART. 9

Il bando di Concorso al Premio verrà pubblicato a cura del Consiglio di Presidenza della Società Mineralogica Italiana ogni due anni e comunque in tempo utile acciocchè il Premio di cui verrà indicato l'ammontare, possa essere consegnato in occasione del Congresso annuale della Società. Il detto Bando conterrà le norme indicate nell'articolo seguente.

ART. 10

I Concorrenti debbono presentare i lavori pubblicati durante il biennio che termina con la data di scadenza del concorso, entro i termini stabiliti dal Bando. Sono ammessi lavori dattiloscritti, purchè essi, da dichiarazione scritta del concorrente, risultino pronti per la stampa.

Non sono ammessi lavori precedentemente premiati.

STATUTO DELLA FONDAZIONE « CARLO MINGUZZI »**ART. 1**

Per onorare la memoria del Prof. Carlo Minguzzi è istituito il « Premio Carlo Minguzzi » presso la Società Mineralogica Italiana allo scopo di incoraggiare la ricerca scientifica pura ed applicata con particolare riguardo a studi geochimici da parte di giovani ricercatori italiani.

ART. 2

Sono ammessi a concorrere al premio i soli studiosi italiani, laureati in Italia, esclusi i Professori ordinari e straordinari.

ART. 3

Il capitale destinato al Premio è costituito:

- a)* da diversi contributi elargiti da enti pubblici e privati, amici colleghi del Prof. Carlo Minguzzi;
- b)* da eventuali lasciti od altre liberalità assegnate al patrimonio della fondazione.

ART. 4

Il premio Carlo Minguzzi è costituito:

- a)* dal reddito del capitale di cui alla lettera *a)* del precedente art. 3;
- b)* dal reddito dei lasciti od altre liberalità assegnate al patrimonio della fondazione di cui alla lettera *b)* del precedente articolo.

ART. 5

Il capitale destinato al premio è amministrato dal Consiglio di Presidenza della SMI.

ART. 6

Il Premio è conferito ogni due anni da una commissione nominata dal Presidente della Società Mineralogica Italiana e costituita da non meno di tre Professori Universitari di ruolo. La Commissione redigerà una relazione contenente un giudizio complessivo sui lavori presentati dai singoli candidati e la proposta motivata per il conferimento del Premio. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

ART. 7

Il Premio è di norma indivisibile, tuttavia potrà essere diviso in parti uguali tra non più di due concorrenti, qualora questi siano stati giudicati entrambi meritevoli dell'intero Premio.

In caso di mancata assegnazione di premio per mancanza di concorrenti o di concorrenti giudicati meritevoli, il premio sarà devoluto ad aumento del capitale.

ART. 8

Il Presidente della Società Mineralogica Italiana, accertata la legalità e la perfezione formale degli atti della Commissione, attribuisce il Premio e lo consegna durante il Congresso annuale della Società.

ART. 9

Il bando di concorso al premio verrà pubblicato a cura del Consiglio di Presidenza della SMI ogni due anni e comunque in tempo utile acciocchè il premio, di cui verrà indicato l'ammontare, possa essere consegnato in occasione del Congresso annuale della Società. Il detto bando conterrà le norme indicate nell'articolo seguente.

ART. 10

I concorrenti debbono presentare i lavori pubblicati durante il biennio che termina con la data di scadenza del concorso, entro i termini stabiliti dal bando.

Sono ammessi i lavori dattiloscritti purchè essi, da dichiarazione scritta del concorrente risultino pronti per la stampa.

Non sono ammessi i lavori precedentemente premiati.

STATUTO DELLA FONDAZIONE « ANGELO BIANCHI »**ART. 1**

Per onorare la memoria del Prof. Angelo Bianchi è istituito presso la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP) il « Premio Angelo Bianchi », destinato ad incoraggiare e premiare l'opera di giovani studiosi italiani nei campi delle ricerche petrografiche e petrologiche.

ART. 2

Sono ammessi a concorrere al Premio studiosi italiani laureati da non oltre dieci anni alla scadenza del bando. Non sono comunque ammessi professori universitari di ruolo.

ART. 3

Il capitale del Premio è costituito:

a) dalla somma di lire 9.000.000 raccolta mediante pubblica sottoscrizione dal Comitato per le onoranze ad Angelo Bianchi, costituitosi sotto gli auspici dell'Università di Padova e della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia;

b) da eventuali donazioni ed offerte assegnate successivamente ad incremento del patrimonio del Premio;

c) dalle quote di interessi non utilizzati per le premiazioni e dall'ammontare di premi eventualmente non assegnati (Art. 9).

ART. 4

Il patrimonio del « Premio Angelo Bianchi » è amministrato dalla SIMP con rendiconto da allegare al bilancio della Società.

ART. 5

Il capitale del « Premio Angelo Bianchi » è investito in Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Il Premio viene bandito almeno ogni due anni, stanziando somme prelevabili dagli interessi maturati.

Le eventuali eccedenze sono destinate all'incremento del capitale secondo il comma c) dell'Art. 3.

ART. 6

Il bando di concorso del Premio viene pubblicato a cura del Consiglio di Presidenza della SIMP. Entro i termini stabiliti dal bando i concorrenti devono presentare i lavori pubblicati durante il biennio che termina con la data di scadenza del concorso.

ART. 7

Il Premio è conferito da una Commissione di tre membri che siano Professori Universitari di ruolo, dei quali due nominati dal Presidente della SIMP e uno dal Rettore dell'Università di Padova.

ART. 8

La Commissione redige una relazione contenente un giudizio sui lavori presentati dai concorrenti con la proposta motivata per l'assegnazione del Premio. Il Premio non viene assegnato per mancanza di concorrenti o di concorrenti giudicati meritevoli. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

ART. 9

Il Presidente della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, accertata la perfezione formale degli Atti della Commissione, conferisce pubblicamente il Premio al vincitore.

ART. 10

Il Premio è di regola indivisibile, salvo l'eventuale caso di coautori che presentino le medesime pubblicazioni.

ART. 11

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio direttivo della SIMP, appositamente convocato, con la partecipazione di un rappresentante dell'Università di Padova designato dal Rettore dello stesso Ateneo.